SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM

Art. 5

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi, per la durata di due anni, i pagamenti dei debiti del soppresso EFIM e delle societa' controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del commissario, il Ministro del tesoro puo' disporre con proprio decreto, anche limitatamente a singole societa', la riduzione della sospensione di un periodo non superiore a diciotto mesi. Le disposizioni del comma 1 non sono applicabili ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti B.E.I. di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione i creditori per titolo o causa anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto non possono, a pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'Ente o delle societa' del gruppo, ne' chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile.

Versione in vigore dal 18 luglio 1992, non più in vigore dal 17 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
Estremi	Decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/soppressione-dell-ente-partecipazioni-e-finanziamento-industria/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it